



# PROVINCIA DI LECCE

## SERVIZIO RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ

C. R. A981

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione  
n. 183 del 21/02/2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE E ALLA RSU PROVINCIALE PER L'ANNO 2024 - PERSONALE NON DIRIGENTE

Il Dirigente

**VISTA** la Deliberazione di C.P. n. 3 del 16 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'articolo 107 del D.lgs. 267/2000.

**Visto** il Decreto Presidenziale n° 17 del 12/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale del Servizio Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità;

**Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visti** gli articoli 10, 11 e 28 del CCNQ 19 novembre 2019, recante disposizioni per la ripartizione dei permessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Comparto per il triennio 2019 – 2021;

**Visto** il CCNQ siglato in data 30/11/2023 in materia di ripartizione annuale dei distacchi e permessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nei singoli Comparti nel triennio 2022/2024;

**Ritenuto** in applicazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato Contratto Quadro del 19/11/2019, di dover quantificare alla luce del vigente quadro normativo e contrattuale il monte orario annuo complessivo dei permessi sindacali spettanti per l'anno 2024 alla R.S.U. aziendale. ed a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa, come determinato ai sensi dell' art. 28 del medesimo CCNQ;

**Accertato** che, nel rispetto della normativa in materia, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per ciascun dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza, da ripartirsi secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 30 minuti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative;

**Evidenziato**, inoltre, che dall'1.1.1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività viene accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale: il dato associativo, risultante al 31 gennaio di ogni anno, è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato; il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione della RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato (c.4, art. 9, CCNQ 07.08.1998);

**Visto** il verbale dei risultati elettorali relativi alla costituzione della rappresentanza unitaria RSU della Provincia di Lecce del 05 – 07 aprile 2022 come previsto dall'art. 1 dell'accordo collettivo quadro del 7.8.1998, parte II;

**Dare atto che:**

- L'associazione sindacale o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

- Nel caso in cui, comunque, la RSU o le associazioni sindacali risultino aver utilizzato permessi in misura superiore a quello spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto al comma 11 dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998(commo 7).

**Visto** l'art. 5 del CCNQ del 26.09.2008 il quale prevede che le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, confermando quanto previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7.8.1998;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CCNQ 4/12/2017 le amministrazioni sono tenute a comunicare trimestralmente, alle organizzazioni sindacali e alla RSU, il numero di ore utilizzate ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 13;

**Rilevato che**, l'art. 4, comma 4, del D.M. 23/2/2009 prevede che la comunicazione degli istituti deve essere effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, tempestivamente, e non oltre 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente da parte dell'Amministrazione, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo GEDAP, e che tali dati secondo il CCNQ del 17.10.2013 dovranno essere consolidati all'interno dell'applicativo entro il 31 marzo di ogni anno;

**Dato atto** che in data 15 gennaio 2019, il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN ha deliberato l'accertamento della rappresentatività per il triennio 2019 – 2021. Pertanto, risultano rappresentative le organizzazioni sindacali come di seguito elencate:

- CGIL FP
- CISL FPS
- UIL FPL
- CSA Regioni ed Autonomie locali

**Dato atto**, altresì, che le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale;

### Atteso che

- Alla data del 31 dicembre 2023 il personale provinciale con contratto a tempo indeterminato, (esclusi i comandi in uscita), calcolato ai sensi dell'art. 28 comma 2 del CCNQ 2019, risulta essere composto di n. **276** unità;
- le deleghe sindacali rilasciate al 31 gennaio 2024 risultano pari a n. **94** così ripartite:

CGIL n. **54**      UIL n. **6**      CISL n. **11**      CSA n. **18**  
UNAEP n. **1**      CONFINTESA FP n. **2**      COBAS n. **1**      UNSCP n. **1**

- i voti validi espressi per l'elezione delle RSU del 05 - 07 aprile 2022 erano n. **224** così ripartiti:  
CGIL n. **89**      UIL n. **11**      CISL n. **40**      CSA n. **84**

**Preso atto** che alla data odierna risulta pubblicata sul sito dell'ARAN la tabella relativa alle quote utilizzate in forma cumulativa a livello nazionale dei permessi sindacali, relativa al periodo 2022 – 2024, dalla quale risultano, per le amministrazioni con più di 50 dipendenti le seguenti percentuali:

| COMPARTO<br>FUNZIONI LOCALI  | % UTILIZZATA<br>IN FORMA CUMULATA |
|------------------------------|-----------------------------------|
| FP CGIL                      | 38%                               |
| CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | 38%                               |
| CISL FP                      | 38%                               |
| UIL FPL                      | 38%                               |

**Ritenuto** di dover determinare e ripartire tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU il contingente massimo dei permessi sindacali spettanti presso questa Amministrazione nell'anno 2024 in base alla normativa precedentemente citata;

**Dare atto**, ai sensi del vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 8.2.G) della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione dell'adozione del presente atto”

### DETERMINA

1. **Di calcolare e ripartire**, per le motivazioni e con le modalità in premessa illustrate, che qui si intendono trasfuse, il contingente di permessi sindacali retribuiti, spettanti per l'anno 2024 alla RSU Provinciale ed alle OO.SS. rappresentative, come specificato nel prospetto che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale e le cui risultanze sono le seguenti:

*Ripartizione permessi per l'espletamento del mandato per l'anno 2024:*

(art. 28 comma 2 del CCNQ 19/11/2019 e dai criteri già specificati dal precedente CCNQ 17/10/2013 nonchè dall'art. 7 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 114 dell'11.08.2014)

- Permessi RSU: **ore 138**

- Permessi OO.SS. rappresentative: **85 ore e 34 min**

- CGIL F.P. ore 42 e minuti 44
- CSA Regioni e Autonomie Locali ore 24 e minuti 54
- CISL FPS ore 13 e  
minuti 6
- UIL FPL ore 4 e minuti 50

2. **Dare atto** che il contingente di permessi di spettanza della RSU è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito (c.4, art.9, CCNQ del 7.8.1998);
3. **Stabilire** che i dipendenti che possono fruire dei permessi sindacali sopra riportati, sono esclusivamente i dirigenti sindacali accreditati dalle Segreterie Territoriali delle OO.SS. di Comparto, previa richiesta scritta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, ed i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);
4. **Precisare** che i permessi sindacali retribuiti, giornalieri o orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato;
5. **Di dare atto**, altresì, che i dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ 7.8.1998, comma 1, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale;
6. **Di dare atto**, inoltre, che i permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali;
7. **Di dare atto**, infine, che il Servizio Personale monitorerà il corretto utilizzo dei permessi in oggetto provvedendo a comunicare alle OO.SS. interessate, con cadenza trimestrale e sulla base delle comunicazioni pervenute, il monte ore già fruito e da fruire;
8. **Trasmettere** copia del presente atto alla RSU costituita presso l'Ente, nonché alle OO.SS. rappresentative.

SERVIZIO RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ

Il Dirigente

*Pantaleo Isceri / ArubaPEC S.p.A.*